



federazione
regionale
degli
ordini
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
del
friuli venezia giulia



 FEDERAZIONE INGEGNERI
FRIULI VENEZIA GIULIA

 ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI UDINE



IL CODICE APPALTI ALLA LUCE
DEL DECRETO CORRETTIVO
L'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e
all'ingegneria secondo il nuovo
Codice Appalti e le Linee
Guida ANAC




LE NUOVE DIRETTIVE APPALTI 2014
G.U.U.E. 28-3-2014
Entrata in vigore il 18-4-2014
Recepimento entro il 18-4-2016





Diritto nazionale degli appalti e principi comunitari



Anche i contratti sotto soglia comunitaria devono rispettare i principi del Trattato a tutela della concorrenza e, segnatamente, i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità (Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000, ord., in Foro it., 2002, IV, 67; circolare del dipartimento per le politiche comunitarie 29 aprile 2004, in g.u. 12 luglio 2004)



ATTI GIURIDICI DELLA COMUNITA'

DIRETTIVE

possono avere una **portata individuale o generale**, non sono obbligatorie in tutti i loro elementi, in quanto vincolano i destinatari solo riguardo al risultato da raggiungere lasciando alla loro discrezione la scelta dei mezzi

sono atti a formazione complessa essi, in genere, sono emanati dal Consiglio su proposta della Commissione. Al processo di formazione viene associato il Parlamento europeo attraverso una delle procedure previste

Esse vanno notificate ai destinatari e acquistano efficacia dalla data della **notifica**. Le misure nazionali di attuazione **devono essere adottate entro il termine fissato dalla direttiva stessa**: in caso di inosservanza gli Stati commettono violazione che può dar luogo ad azione per infrazione in ambito comunitario ed **i singoli possono invocare la stessa con richiesta di risarcimento del danno**.



LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

Il sistema giuridico comunitario è costituito dall'insieme di norme che regolano l'organizzazione e lo sviluppo delle Comunità europee e i rapporti tra queste e gli Stati membri

è completamente autonomo rispetto a quello degli Stati membri

direttamente applicabile, preminente nei confronti delle norme statali conflittuali

RAPPORTI TRA DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI

Principio della diretta applicabilità del diritto comunitario


quando una disposizione del trattato o di un atto comunitario presenta determinate caratteristiche (**impone un comportamento preciso e non condizionato, contiene una disciplina completa che non necessita di integrazione**)

esso crea diritti e obblighi a favore dei privati, i quali sono legittimati ad esigere, davanti alle giurisdizioni nazionali, la stessa tutela riconosciuta per i diritti di cui sono titolari in base alle norme dettate dall'ordinamento interno

Principio del primato del diritto comunitario

per cui in caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra norme di diritto comunitario e norme nazionali, le prime prevalgono sulle seconde

IL CODICE APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO



n.220 articoli - n.25 allegati



DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)

Art. 1, comma 8, legge delega n.11/2016: “entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo”

Il decreto correttivo si compone di 131 articoli, con oltre 250 modifiche al Dlgs. 50/2016

Vengono aggiunti al Codice gli articoli 17-bis (Altri appalti esclusi), 113-bis (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti) e si prevedono ulteriori provvedimenti attuativi;

Relazione illustrativa: “Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata”.



PRINCIPI CODICE DEI CONTRATTI ART.30 D.Lgs. 50/2016

Affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture in appalto e in concessione

Garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

No ai limiti artificiosi della concorrenza. Rispetto obblighi ambientali, sociali e sul lavoro

Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

Rispetto del contratto collettivo del personale impiegato in appalti e concessioni

Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

**Micro, piccole e medie imprese
Applicazione della L. 241/1990 e del Codice Civile**

I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)


~~1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:~~


1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

➤ *Parere CdS, Comm. Spec. N.782/2017: “Sul piano sostanziale, l'innovazione ha l'effetto positivo di eliminare alcune incertezze riguardanti l'applicazione delle norme generali del codice ai contratti sotto soglia. La precedente formulazione, infatti, poteva condurre ad affermare che trovassero applicazione solo le disposizioni espressamente richiamate dall'art. 36 o da altre specifiche disposizioni. In questo senso, l'innovazione, pertanto, non è meramente formale ed è destinata ad avere importanti ricadute pratiche per il corretto svolgimento delle procedure sotto soglia. Se questa è la condivisibile finalità dell'intervento correttivo, però, si raccomanda al Governo di verificare con la massima attenzione la complessiva disciplina dei contratti sotto soglia e la compatibilità con le altre regole “ordinarie”. Allo stato, infatti, il quadro normativo risulta ancora frammentario e poco sistematico.*



IL CODICE APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO





IN ROSSO LE PARTI ABROGATE DEL DPR. 207/2010 DOPO LE LINEE GUIDA N.3 SUL RUP



Norme ancora vigenti fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016

- ➔ articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);**
- ➔ articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);**
- ➔ articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità);**
- ➔ articoli da 215 a 238 (collaudo);**
- ➔ articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati);**
- ➔ articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero)**



Norme soppresse del regolamento che richiedono la revisione di schemi di contratti e capitolati

- ➔Art. 105 - Lavori di manutenzione**
- ➔Art. 106 - Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici**
- ➔Art. 107 - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali**
- ➔Art. 108 - Condizione per la partecipazione alle gare**
- ➔Art. 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente**



Norme soppresse del regolamento che richiedono la revisione di schemi di contratti e capitolati

- ➔ **Art. 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto**
- ➔ **Art. 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti**
- ➔ **Art. 139 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario**
- ➔ **Art. 140 - Anticipazione**
- ➔ **Art. 141 - Pagamenti in acconto**
- ➔ **Art. 142 - Ritardato pagamento**
- ➔ **Art. 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo**
- ➔ **Art. 144 - Interessi per ritardato pagamento**
- ➔ **Art. 145 - Penali e premio di accelerazione**
- ➔ **Art. 146 - Inadempimento dell'esecutore**



Norme soppresse del regolamento che richiedono la revisione di schemi di contratti e capitolati

- ➔ **Art. 152 - Disposizioni e ordini di servizio**
- ➔ **Art. 153 - Giorno e termine per la consegna**
- ➔ **Art. 154 - Processo verbale di consegna**
- ➔ **Art. 155 - Differenze riscontrate all'atto della consegna**
- ➔ **Art. 156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro**
- ➔ **Art. 157 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori**
- ➔ **Art. 163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto**
- ➔ **Art. 164 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore**
- ➔ **Art. 165 - Sinistri alle persone e danni**
- ➔ **Art. 166 - Danni cagionati da forza maggiore**
- ➔ **Art. 167 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali**



Norme soppresse del regolamento che richiedono la revisione di schemi di contratti e capitolati

- ➔ **Art. 170 - Subappalto e cottimo**
- ➔ **Art. 175 - Lavori d'urgenza**
- ➔ **Art. 176. Provvedimenti in casi di somma urgenza**
- ➔ **Art. 177. Perizia suppletiva per maggiori spese**
- ➔ **Art. 211. Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura**
- ➔ **Art. 212. Iscrizione di annotazioni di misurazione**
- ➔ **Art. 213. Operazioni in contraddittorio con l'esecutore.**
- ➔ **Art. 214. Firma dei soggetti incaricati**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE E PUBBLICATI

- **d.m. 24.5.2016 sui CAM (criteri ambientali minimi) per alcuni servizi e forniture;**
d.m. 11.1.2017 CAM per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili;
d.m. 15.2.2017 CAM da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade;
- **d.m. 17.6.2016 sui corrispettivi per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria;**
- **d.P.C.M. 10.8.2016 sulla cabina di regia**
- **Linee guide dell'ANAC n. 3/2016 sul RUP;**
- **Linee guide dell'ANAC n. 4/2016 in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;**
- **Linee guide dell'ANAC n. 5/2016, relative ai criteri di scelta dei commissari di gara e all'iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici;**
- **Linee guide dell'ANAC n. 6/2016 sull'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), codice**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE E PUBBLICATI


- **d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10.11.2016 n. 248** sulle opere superspecialistiche ex art. 89, c. 11;
- **d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016** (in GURI 25.1.2017), recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 codice";
- **d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016 n. 263** (in GURI 13.2.2017), recante "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee", ex art. 24, c. 2 e 5, codice;
- **Linee guida dell'ANAC n. 7/2017** per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.
- **Decreto direttoriale Ministero del Lavoro n. 23 del 3 aprile 2017 sulla determinazione del costo medio orario del lavoro**, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016




Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE IN ITINERE

- **due linee guida dell'ANAC (su forniture infungibili ex art. 63, monitoraggio PPPC),**
- **due linee guida del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione del contratto);**
- **il d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sui livelli della progettazione ex art. 23;**
- **il d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sui contenuti degli atti di programmazione di lavori, servizi e forniture ex art. 21;**
- **il d.m. del Ministro dei beni culturali e ambientali per i lavori relativi a beni culturali ex artt. 146 e 147;**
- **il d.m. del Ministro dello sviluppo economico sul servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;**
- **il d.m. del Ministro degli affari esteri recante le direttive generali per i contratti all'estero.**

IL CODICE APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO



IL CODICE APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO





RUOLO DEI SOGGETTI INTERESSATI DAL D.LGS.50/2016

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Garantisce il rispetto dei principi del Codice e segnatamente:
- la correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente;
- l'economicità e l'efficiente esecuzione dei contratti;
- il rispetto delle regole della concorrenza.
- Esercita attività di regolazione attraverso l'emanazione di linee guida, bandi-tipo, contratti tipo etc.)

RUOLO DEI SOGGETTI INTERESSATI NELL'AMBITO DEL CICLO DELL'APPALTO DI LAVORI

**Responsabile
Unico
del Procedimento**

Sovrintende e Coordina tutto il ciclo di realizzazione dell'opera pubblica

Dirige la esecuzione dei contratti avvalendosi del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, nonché dell'organo di collaudo, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni (art.101 Nuovo Codice)

**PROGETTISTA
E
VERIFICATORE**

ASSICURANO CHE IL PROGETTO SIA REDATTO IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE
AL PROGETTISTA L'ESCLUSIVA RESPONSABILITA' PER LE SCELTE PROGETTUALI E PER I METODI DI CALCOLO ADOTTATI

**DIRETTORE DEI
LAVORI**


ASSICURA CHE L'ESECUZIONE DEI LAVORI AVVENGA IN CONFORMITA' AL PROGETTO ESECUTIVO, AL CONTRATTO ED ALLA NORMATIVA VIGENTE

**IMPRESA E DIRETTORE
TECNICO**

ESEGUONO L'OPERA IN CONFORMITA' AL CONTRATTO ED ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.

COLLAUDATORI

Accertano la regolare esecuzione dell'opera e di tutte le procedure tecnico-amministrative ai fini del collaudo





D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dopo il D.Lgs. 56/2017 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 31.

(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

- 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti ~~nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento~~ individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, co. 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in ~~programmazione~~, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della ~~programmazione~~, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.[...]**



D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dopo il D.Lgs. 56/2017 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 31.

(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

- Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui ~~è nominato.~~ è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'art. 21, co. 1, non comporta modifiche alla stessa.[...]**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

Art. 77. (Commissione giudicatrice)

[...]

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

Art. 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)

[...]

1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nei progetti e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56


Art. 86. (Mezzi di prova)

[...]


5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall' ANAC con le linee guida di cui all'art. 83, co. 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'art. 213, co. 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.

ART.101 D.LGS.50/2016

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.



Si avvale del D.E.C. (servizi o forniture) o del D.L. (lavori), del coordinatore per la sicurezza (lavori), nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo (lavori), del verificatore della conformità (servizi o forniture) e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.



IL CODICE APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO




DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

**Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)**

Art. 131. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Vanno distinti:


CONTRATTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL DLGS. 163/2006 (Procedure indette prima del 19 aprile 2016)

CONTRATTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL DLGS. 50/2016 ANTE CORRETTIVO (Procedure indette dal 19 aprile 2016)

CONTRATTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL DLGS. 50/2016 POST CORRETTIVO (Procedure indette dall'entrata in vigore del correttivo)



FASI DEL CICLO DELL'APPALTO DI UN LAVORO PUBBLICO






I SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI NEL

NUOVO CODICE

lett. II. «**appalti pubblici di lavori**», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

- 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
- 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
- 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

eee) «**contratto di partenariato pubblico privato**», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, [...], con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. [...]



uu) «**concessione di lavori**», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;

Il **contratto di sponsorizzazione** è un contratto atipico a prestazioni corrispettive mediante il quale lo sponsor offre le proprie prestazioni nei confronti della Pubblica amministrazione (sponsee), la quale si obbliga verso il primo a pubblicizzare in appositi spazi nome, logo, marchio o prodotti durante lo svolgimento di determinate attività (cfr. Determinazione Avcp n. 48/2008)

***Art. 24 co.8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.**



**CODICE DEI
CONTRATTI
D.Lgs. 50/2016
dopo il
correttivo**

Art. 32. CODICE - FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO



2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. **Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

Art. 32, comma 2: "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite **determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,** l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, **le ragioni della scelta del fornitore,** il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

Art. 3, comma 1, L.241/1990: "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, **deve essere motivato,** salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria "



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

Esperimento di un minimum di confronto concorrenziale semplificato anche per importi infra 40.000 euro: attenzione ai contratti con finanziamenti UE

Comitato di Coordinamento dei Fondi COCOF 07/0037/03-IT “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici” , dove si dedica ampio spazio (par. 1.2.2) al “Diritto dell'Unione applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate o solo parzialmente disciplinate dalle direttive “appalti pubblici””. In particolare, si afferma, tra l’altro che “Come indicato nella comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive “appalti pubblici” (nel seguito “la comunicazione interpretativa”), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le disposizioni e i principi del trattato CE si applicano anche agli appalti che esulano dall'ambito di applicazione delle direttive”.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56


Principio del divieto di frazionamento artificioso e obbligo di programmazione

Art. 30, comma 2: "Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi".

Art. 51, comma 1: "È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti".

Art. 35, comma 5. "Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta".

Art. 21, comma 6: "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro".





Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 59.

(Scelta delle procedure e oggetto del contratto)

1. [...] ~~Gli appalti relativi ai lavori~~ **Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, [...]. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis*.**

***Art.216 co.4-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 59.

(Scelta delle procedure e oggetto del contratto)

- 1-bis.** Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.
- 1-ter.** Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.



D.Lgs. 50/2016 Art. 28. (Contratti misti di appalto)

~~**13. Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo. (Soppresso dal correttivo)**~~



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità)

[...]

2. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per **forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35**, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori **e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento**. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

Art. 113-bis (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti)

[...]

2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

~~**3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.**~~

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

**AGGIUDICAZIONE
D.Lgs. 50/2016 DOPO
IL CORRETTIVO**



MINOR PREZZO
(ART.95 comma 4 e
Art.97)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione obbligatoria dell'esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97, comma 8

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

**CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE
DOPO CORRETTIVO
(ART.95)**

LAVORI BENI CULTURALI ARTICOLO 148

6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo. Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.


**OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA**
(ART.95 comma 3)

Sulla base del miglior
rapporto qualità/
prezzo

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;


14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta



IL CODICE APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO



TIPOLOGIA CONTRATTUALE Art.59 co.5bis D.Lgs. 50/2016



5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

ART.3 (Definizioni)

ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

eeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;




Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

[...]

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, **procedendo il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:[...]**

IL CODICE APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO





Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DOPO IL CORRETTIVO)

Art. 97

(Offerte anormalmente basse)

3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
(DOPO IL CORRETTIVO)

Art. 95.

(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 97.


(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;**
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;**
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;**

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

IL CODICE APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO



ART.23, COMMA 6. [...] Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'[articolo 216, comma 4](#). Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.



Art. 39.REG. Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

- 3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.**




STRUTTURE	IMPORTO APPALTO	IMPORTO MANODOPERA	% incidenza manodopera
Scavi e riporti	€ 727.368,99	€ 145.473,80	20,00%
Vespai e impemeabilizzanti	€ 708.762,05	€ 155.927,65	22,00%
Fondazioni	€ 2.841.085,78	€ 795.504,02	28,00%
Strutture in Elevazione	€ 7.667.639,79	€ 2.453.644,73	32,00%
Strutture metalliche facciata	€ 553.867,48	€ 155.082,89	28,00%
Strutture metalliche copertura	€ 758.006,98	€ 166.761,54	22,00%
Strutture metalliche scale secondarie	€ 33.206,73	€ 9.297,88	28,00%
OPERE EDILI			
Murature e Tramezzature	€ 1.902.031,12	€ 608.649,96	32,00%
Massetti, Isolamenti e Impermeabilizzazioni	€ 2.252.200,46	€ 630.616,13	28,00%
Intonaci	€ 1.494.611,10	€ 478.275,55	32,00%
Pavimenti	€ 1.783.164,41	€ 534.949,32	30,00%
Coprigiunti	€ 393.449,07	€ 125.903,70	32,00%
Rivestimenti, Battiscopa	€ 1.965.732,90	€ 707.663,84	36,00%
Controsoffitti	€ 992.702,09	€ 377.226,79	38,00%
Tinteggiature e verniciature	€ 559.220,66	€ 212.503,85	38,00%
Opere in ferro	€ 271.689,05	€ 65.205,37	24,00%
Abaco Infissi Interni e Facciate Corte Interne	€ 2.042.934,38	€ 449.445,56	22,00%
Facciata Esterne	€ 5.955.991,62	€ 1.310.318,16	22,00%
Impianto Elevatori	€ 1.354.680,00	€ 298.029,60	22,00%
Sistemazioni Esterne - Zona Sud	€ 568.037,93	€ 181.772,14	32,00%
Bonifica ordigni bellici	€ 26.028,00	€ 10.411,20	40,00%
Demolizione fabbricati	€ 20.700,00	€ 4.968,00	24,00%
IMPIANTI			
Impianto di climatizzazione	€ 1.555.092,32	€ 559.833,24	36,00%
Distribuzione aria	€ 1.870.710,01	€ 673.455,60	36,00%
Unità trattamento aria	€ 923.493,05	€ 203.168,47	22,00%
Impianto idrico sanitario e scarichi	€ 979.824,14	€ 313.543,72	32,00%
Impianto idrico antincendio	€ 181.383,98	€ 58.042,87	32,00%
Impianto gas medicali	€ 547.826,80	€ 175.304,58	32,00%
Sistema di regolazione e controllo centralizzato	€ 737.284,40	€ 235.931,01	32,00%
Fognature	€ 135.145,25	€ 37.840,67	28,00%
Centrale Frigorifera	€ 1.060.494,95	€ 254.518,79	24,00%
Centrale di Cogenerazione	€ 900.600,41	€ 216.144,10	24,00%
Centrale Idrica Sanitaria ed Antincendio	€ 386.997,39	€ 92.879,37	24,00%
Sottocentrale Termica	€ 524.155,12	€ 125.797,23	24,00%
Centrale Termica	€ 584.886,55	€ 140.372,77	24,00%
Distribuzione principale	€ 307.273,38	€ 110.618,42	36,00%
Impianto di illuminazione e F.M. e distribuzione secondaria	€ 2.154.316,95	€ 775.554,10	36,00%
Quadri elettrici	€ 709.045,48	€ 255.256,37	36,00%
Impianto rilevazione incendi	€ 425.395,44	€ 153.142,36	36,00%
Impianto TD; Telefonia; Imp. di chiamata	€ 657.873,90	€ 236.834,60	36,00%
Impianto TV, diffusione sonora	€ 55.395,08	€ 19.942,23	36,00%
Impianti elettrici per impianti meccanici	€ 598.533,07	€ 215.471,91	36,00%
Cabine di trasformazione MT/BT	€ 1.639.877,43	€ 393.570,58	24,00%
Impianto di trasporto leggero (Posta pneumatica)	€ 148.227,10	€ 35.574,50	24,00%
Impianto fotovoltaico	€ 700.000,00	€ 154.000,00	22,00%
Illuminazione esterna-impianto di terra-protezione scariche atmosferiche	€ 154.889,48	€ 49.564,63	32,00%
TOTALE INCIDENZA MANO D'OPERA	€ 52.811.832,27	€ 15.363.993,83	29,09%

ART.39 REG

3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

IL CODICE APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO





Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
(DOPO IL CORRETTIVO)

Art. 216.

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

4. [...] Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia.



D.D. n. 23 / 2017

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” che, abrogandolo, ha sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante disposizioni attuative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;



VISTO l'articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell'aliquota IRAP;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

VISTO l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del decreto stesso e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

VISTO l'articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l'esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016);




VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);

CONSIDERATA la necessità di determinare il costo del lavoro per i lavoratori dipendenti nel settore dell'edilizia e attività affini;

ESAMINATI a tal fine: il CCNL stipulato in data 1° luglio 2014 tra ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; il CCNL stipulato in data 1° luglio 2014 tra ANCPL-LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, AGCI-PL e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; il CCNL stipulato in data 28 ottobre 2013 tra ANIEM, ANIER-CONFIMI Industria e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; il CCNL stipulato in data 24 gennaio 2014 tra ANAEPÀ-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, DIPARTIMENTO EDILE-CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nonché il CCNL stipulato in data 12 novembre 2014 tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;

RILEVATO che le Parti Sociali firmatarie dei suddetti contratti collettivi hanno convenuto di fare riferimento al suindicato CCNL sottoscritto in data 1° luglio 2014 tra ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;

CONSIDERATO che nel settore dell'edilizia e attività affini i contratti collettivi di secondo livello sono significativi per la valutazione degli elementi economici della retribuzione;



ESAMINATI, conseguentemente, i contratti collettivi territoriali in vigore, stipulati nel settore dell'edilizia e attività affini tra le Associazioni territoriali aderenti all'ANCE e le Organizzazioni sindacali territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nei territori di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno - Fermo, Asti, Avellino, Bari – Bat, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari – Carbonia - Iglesias – Medio Campidano, Caltanissetta, Campobasso - Isernia, Caserta, Catania, Catanzaro – Crotona – Vibo Valentia, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia - Bat, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano – Lodi – Monza - Brianza, Modena, Napoli, Novara, Nuoro - Ogliastra, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari – Olbia – Tempio Pausania, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania-Cusio Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei richiamati contratti collettivi, al fine di acquisire informazioni in ordine agli elementi di costo fissi e variabili e peculiari delle aziende adottanti i medesimi contratti nel settore dell'edilizia e attività affini;

DECRETA

Art. 1

1. Il costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini è determinato nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le tabelle rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di maggio 2016.



2. Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l'impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma, 3 aprile 2017

Romolo de Camillis



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DOPO IL CORRETTIVO)

Art. 83.

(Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

- 9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DOPO IL CORRETTIVO)

Nuovo soccorso istruttorio post correttivo

- Eliminazione sanzione per le irregolarità essenziali
- Sanzione sul rating di impresa per mancato utilizzo del soccorso istruttorio

Art. 83, c.10 (rating di impresa) "I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, **con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio....**".

Soppressione della categoria delle "irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali"

Art. 6, comma 1, lett. b) L.241/1990: "1. Il responsabile del procedimento: (...) b) **accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali**".

DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN LAVORO PUBBLICO





Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 23. NUOVO CODICE

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
 - a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
 - b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
 - c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
 - d) un limitato consumo del suolo;
 - e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
 - f) il risparmio e l'efficientamento **ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera**, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
 - g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
 - h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
 - i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
 - l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

IL CODICE APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO





Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50


CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 23. NUOVO CODICE

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

- 2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.**



**RUP NELLA FASE DI
PROGETTAZIONE
LINEE GUIDA ANAC**

a) **PROMUOVE, SOVRINTENDE E COORDINA LE INDAGINI E GLI STUDI PRELIMINARI IDONEI A CONSENTIRE LA DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE;**

b) **PROMUOVE L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI VARIANTE URBANISTICA;**

c) **SVOLGE LE ATTIVITÀ NECESSARIE ALL'ESPLETAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, CURANDO GLI ADEMPIMENTI DI PUBBLICITÀ DELLE RELATIVE DELIBERAZIONI E ASSICURANDO L'ALLEGAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA TENUTASI SUL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA POSTO A BASE DELLE PROCEDURE DI APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI;**

d) **INDIVIDUA I LAVORI DI PARTICOLARE RILEVANZA SOTTO IL PROFILO ARCHITETTONICO, AMBIENTALE, PAESAGGISTICO, AGRONOMO E FORESTALE, STORICO ARTISTICO, CONSERVATIVO O TECNOLOGICO ACCERTANDO E CERTIFICANDO, SULLA BASE DEGLI ATTI FORNITI DAL DIRIGENTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PREPOSTO ALLA STRUTTURA COMPETENTE, L'EVENTUALE PRESENZA, NEGLI INTERVENTI, DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE:**

1. **UTILIZZO DI MATERIALI E COMPONENTI INNOVATIVI;**
2. **PROCESSI PRODUTTIVI INNOVATIVI O DI ALTA PRECISIONE DIMENSIONALE E QUALITATIVA;**
3. **ESECUZIONE IN LUOGHI CHE PRESENTANO DIFFICOLTÀ LOGISTICA O PARTICOLARI PROBLEMATICHE GEOTECNICHE, IDRAULICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI;**
4. **COMPLESSITÀ DI FUNZIONAMENTO D'USO O NECESSITÀ DI ELEVATE PRESTAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LA LORO FUNZIONALITÀ;**
5. **ESECUZIONE IN AMBIENTI AGGRESSIVI;**
6. **NECESSITÀ DI PREVEDERE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE NON USUALI;**
7. **COMPLESSITÀ IN RELAZIONE A PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE A VINCOLI ARCHITETTONICI, STORICO-ARTISTICI O CONSERVATIVI;**
8. **NECESSITÀ DI UN PROGETTO ELABORATO IN FORMA COMPLETA E DETTAGLIATA IN TUTTE LE SUE PARTI, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICA**

e) **PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, VERIFICA LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALLE PROFESSIONALITÀ INTERNE IN POSSESSO DI IDONEA COMPETENZA OPPURE PROPONE L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE O DEL CONCORSO DI IDEE**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 23. NUOVO CODICE

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

- 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 23. CODICE

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 23. CODICE

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

- 4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 23. CODICE

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

- 5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. [...]**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 23. CODICE

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

5. [...] **Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, ed è redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 23. CODICE

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.



Un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, definirà i nuovi contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.

Fino all'adozione di tale decreto rivivrà l'applicazione delle disposizioni in materia di progettazione contenute nella parte II, titolo II, capo I del DPR 207/2010 (articoli da 14 a 43) nella generalità dei casi e titolo XI, capi I e II, del medesimo decreto (articoli da 239 a 248) per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale.





Il progetto di fattibilità tecnica ed economica

- è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, **idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche**, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; **deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;** indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, **calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3**, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.



Il progetto definitivo

- Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità;
- contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la definizione dei costi di realizzazione attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DOPO IL CORRETTIVO)

Art. 23.

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DOPO IL CORRETTIVO)

Art. 23.

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

- 16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DOPO IL CORRETTIVO)

Art. 23.

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

- 16. [...] Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezziari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 27.

(Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)

5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.



**Il progetto esecutivo, redatto
in conformità al progetto
definitivo**

- determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
- deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
- Costituisce di regola il livello di progettazione richiesto per gli appalti relativi ai lavori



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 32. CODICE (Fasi delle procedure di affidamento)

14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 23. CODICE

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

- 9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 23. CODICE

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 216. CODICE

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

4. [...] Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, **sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.**[...]



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI


Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione


Art. 216. CODICE

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

- 4. [...] Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.**

GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO







PRINCIPALI NOVITA' DELLO SCHEMA DI D.M. PROGETTAZIONE

- ➔ Superamento dello "studio di fattibilità" e del "progetto preliminare" di cui al D .P.R. n. 207 del 2010, attraverso l'introduzione, al Capo II, del "progetto di fattibilità tecnica ed economica".
- ➔ Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve essere redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento - per tutte le possibili soluzioni progettuali alternative - di tutte le indagini e gli studi necessari per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche.
- ➔ Possibilità di articolare il progetto di fattibilità in un'unica fase di elaborazione oppure in due fasi, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento
- ➔ La prima fase si conclude con la redazione del "documento di fattibilità delle alternative progettuali" che viene esaminato dall'amministrazione aggiudicatrice per valutare le diverse alternative progettuali analizzate e stabilire quale sia la migliore tra esse, da sviluppare nella seconda fase di elaborazione del progetto di fattibilità.
- ➔ Nella seconda fase il progetto di fattibilità viene sviluppato e completato secondo quanto indicato nello schema di decreto, ma soltanto relativamente alla soluzione progettuale prescelta.



PRINCIPALI NOVITA' DELLO SCHEMA DI D.M. PROGETTAZIONE

- ➔ **Individuazione delle specifiche esigenze/fabbisogni da soddisfare attraverso il "Quadro Esigenziale" (art. 2) ed il "Documento di indirizzo alla Progettazione" (art. 3, comma 10), denominato nel D.P.R. n. 207 del 2010 "Documento preliminare alla progettazione".**
- ➔ **Aggiornamento dei contenuti delle relazioni tecniche e specialistiche già presenti nel DPR 207/2010: "Relazione archeologica", "Relazione geologica", "Relazione idrologica ed idraulica", "Relazione geotecnica", "Relazione sulle strutture", "Relazione tecnica delle opere architettoniche e degli aspetti funzionali dell'intervento", "Relazione tecnica impianti", "Relazione sulla gestione delle materie", "Relazione sulle interferenze"**
- ➔ **Nuove relazioni tecniche e specialistiche disciplinate da specifiche normative: "Relazione antincendio", "Relazione acustica di progetto", "Relazione inerente il superamento delle barriere architettoniche", "Relazione sulla cantierizzazione", nonché "Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera".**
- ➔ **Nuove relazioni tecniche e specialistiche non disciplinate da specifiche normative: "Relazione trasportistica", la "Relazione sull'infrastruttura viaria", la "Relazione del sistema di sicurezza per l'esercizio"**



Art. 24

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

- 1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:**
- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;**
 - b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;**
 - c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;**
 - d) dai soggetti di cui all'articolo 46.**



Art. 46

(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)

- 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:**
 - a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;**
(l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013 - n.d.r.)



N.B.

L'articolo 157, comma 3 del Codice, inoltre ha vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione collaudo, etc.... "per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto."

**D.Lgs.
50/2016
dopo il
correttivo**

**CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI
A SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI
ORDINARI**

**D'IMPORTO PARI O
SUPERIORE A 209.000 €**

**Settori Ordinari
Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice
(Art.157, c.1)**

**Settori Speciali
Parte II, Titolo VI del codice**

**D'IMPORTO
≥ 100.000 € e < 209.000 €**

**Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice
(Art.157, c.2)**

**D'IMPORTO
≥ 40.000 € e < 100.000 €**

Possono essere affidati a cura del RUP, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. (Art.157, c.2)

**D'IMPORTO PARI
INFERIORE A 40.000 €**

**Possono essere affidati in via diretta
(Art.31, c.8, 1° periodo)**



Art. 24

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263**

Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017)

ENTRATO IN VIGORE IL 28-2-2017



Art. 83
(Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
REQUISITI SPECIALI ATTINENTI E PROPORZIONATI ALL'OGGETTO DELL'APPALTO


REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

le Linee guida a carattere vincolante dell'ANAC di cui all'articolo 84 del nuovo Codice, disciplineranno, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII.

IL CODICE APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO





MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreto ministeriale 17 giugno 2016

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”

(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)




Art. 93.
(Garanzie per la partecipazione alla procedura)

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.



**LINEE GUIDA ANAC
ELEMENTI DI
VALUTAZIONE
E PESI SUGGERITI:**



30:50

30:50

0:20

0:10

0:5

Professionalità e adeguatezza dell'offerta

Caratteristiche metodologiche dell'offerta

Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica

Riduzione percentuale con riferimento al tempo

Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i CAM o soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile

Desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento

Desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico

Non deve essere attribuito un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa non dovrà essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di formule che disincentivino la concorrenza sul prezzo (es. formula bilineare)

Limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. È opportuno che le stazioni appaltanti indichino le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata

(art. 95, comma 13 del Codice)

Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.



LIMITI DELL'AVVALIMENTO

**Il problema dell'avvalimento nei criteri di valutazione (offerta tecnica)
(C.d.S. sez.VI 18/9/2009 n. 5626)**

- **NON PUO' UTILIZZARSI L'AVVALIMENTO DI REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL'OFFERTA TECNICA**
- **E' corretto l'operato del seggio di gara, laddove questo, constatato che l'avvalente possedeva ex se tutti i requisiti partecipativi, ha escluso (in quanto contrario alla ratio dell'istituto in oggetto) che si potesse ricorrere all'avvalimento per giovarsene sotto il profilo dell'incremento del punteggio concernente il merito tecnico.**



Art. 24 CODICE

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

- 3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.**
- 4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.**



Art. 216. CODICE (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.



Art. 24 CODICE

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

- 7. ~~Gli affidatari di incarichi di progettazione~~ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.[...]**



Art. 24 CODICE

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi ~~possono essere~~ **sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, ~~ove motivatamente ritenuti adeguati~~ quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'~~affidamento~~ **importo a porre a base di gara dell'affidamento**. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.**



Art. 24 CODICE

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.

IL CODICE APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO



**REQUISITI D.Lgs.
50/2016**

**REQUISITI RICHIESTI PER
PARTECIPARE ALLE GARE**

LAVORI

**SERVIZI E
FORNITURE**

$\leq 150.000 \text{ €}$
Art.216, c.14 CODICE

$>150.000\text{€}$
Art.216, c.14 CODICE

**REQUISITI DI ORDINE
GENERALE
ART.80 CODICE**

**IDONEITA' PROFESSIONALE
ART.83 CODICE**

**Requisiti dell'articolo 90
DPR 207/2010**

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente \geq Importo a base di gara
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% Importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

**Attestazione di qualificazione
SOA (ART.61 DPR 207/2010)
(Per le imprese straniere devono
possedere i medesimi requisiti)**

$> 20.658.276 \text{ €}$

**nel quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando, una
cifra d'affari, \geq a 2,5 volte
l'importo a base di gara**

**Capacità economico-finanziaria
(art.83 CODICE)**

**Capacità tecnico-organizzativa
(art.83 CODICE)**



Le innovazioni in materia di qualificazione nei lavori pubblici dopo il correttivo

Art. 89. CODICE (Avvalimento)

11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino , ~~oltre ai lavori prevalenti,~~ opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. [...]



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

Art. 89. (Avvalimento)

[...]

9. [...] La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità, **pena la risoluzione del contratto d'appalto.**



Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248

Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 2.

Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica

- 1. Ai fini di cui all'articolo 1, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:**



Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 Le nuove SIOS

- a) **OG 11 Impianti tecnologici;**
- b) **OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;**
- c) **OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;**
- d) **OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;**
- e) **OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;**
- f) **OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;**
- g) **OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;**
- h) **OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;**
- i) **OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;**
- l) **OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;**
- m) **OS 18-B Componenti per facciate continue;**
- n) **OS 21 Opere strutturali speciali;**
- o) **OS 25 Scavi archeologici;**
- p) **OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;**
- q) **OS 32 Strutture in legno.**

IL CODICE APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO



Categorie di qualificazione: OPERE GENERALI

OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
OG3	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
OG4	OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
OG5	DIGHE
OG6	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
OG7	OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
OG8	OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
OG9	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
OG10	IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI
OG12	OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
OG13	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

IL CODICE APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO



CATEG. LE NUOVE CATEGORIE SPECIALI INDIVIDUATE DALLA LEGGE 80/2014 e dal D.M. 248/2016

OS1	Lavori in terra
OS2 A	Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico
OS2 B	BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS8	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE era FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10	Segnaletica stradale non luminosa
OS11	Apparecchiature strutturali speciali
OS12 A	Barriere e protezioni stradali
OS12 B	BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS16	Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18 A	Componenti strutturali in acciaio
OS18 B	COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
OS19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento...
OS20 A	Rilevamenti topografici
OS20 B	Indagini geognostiche
OS21	Opere strutturali speciali
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23	Demolizione di opere
OS24	Verde e arredo urbano
OS25	Scavi archeologici
OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27	Impianti per la trazione elettrica
OS28	Impianti termici e di condizionamento
OS29	Armamento ferroviario
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31	Impianti per la mobilità sospesa
OS32	Strutture in legno
OS33	Coperture speciali
OS34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35	Interventi a basso impatto ambientale

Superspecializzate

Qualificazione obbl.



Gruppi di categorie ritenute omogenee IL PROGETTISTA

Art. 32.C.7 - REGOLAMENTO

- 7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:**
- a) la categoria prevalente;**
 - b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;**
 - c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;**
 - d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.**



Gruppi di categorie ritenute omogenee IL PROGETTISTA

Art. 42. REGOLAMENTO


Computo metrico estimativo e quadro economico

2. (.....) Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO



Suddivisione dell'opera in gruppi di lavorazioni omogenee e i casi di lavori extracontrattuali



I Corpi d'Opera hanno un importo definito ed invariabile.

Es. corpi d'opera per un edificio:

- 1 - movimenti terra;
- 2 - strutture di fondazione;
- 3 - strutture in elevazione;
- 4 - tamponamenti e tramezzi;
- 5 - intonaci, pavimenti e rivestimenti;
- 6 - infissi, opere in ferro e diversi;
- 7 - sistemazioni esterne;
- 8 - impianto idrico-sanitario;
- 9 - impianti elettrici e di sollevamento;
- 10 - impianto di condizionamento;
- 11 - impianto antincendio.

Categorie di Lavoro da appaltare a misura: possono variare la quantità di ogni singola Lavorazione prevista in progetto, possono variare d'importo in fase di esecuzione rispetto a quanto previsto in fase progettuale

Il comma 8 dell'articolo 43 del Regolamento di Attuazione chiarisce che "8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7".

COMPUTO METRICO PER CATEGORIE GENERALI O SPECIALISTICHE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro	% Inc. Manodopera
OG1	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI					
1. 1. 1	1. 4. 1 Scavo di sbancamento eseguito a mano o con mezzo meccanico fino ad una profondità di 1,5 m, compreso trasporto dei materiali di risulta.	m3	352,000	9,47	3.333,44	20,00
1. 1. 3	1. 4. 3 Muratura di mattoni pieni	m3	139,604	45,21	6.311,50	57,00
1. 3. 1	1. 4. 3 Muratura di mattoni pieni	m3	31,350	45,21	1.417,33	57,00
	TOTALE EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI				11.062,27	45,85
OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI					
1. 1. 2	1. 4. 2 Calcestruzzo di fondazione.	m3	352,000	80,92	28.483,84	6,38
1. 1. 4	1. 4. 4 Muratura di forato per tramezzi da 15 cm	m3	10,125	37,14	376,04	42,00



Art.100 Requisiti per l'esecuzione dell'appalto
E' data facoltà alle S.A. di richiedere particolari requisiti per l'esecuzione del contratto

Art.101 Soggetti delle stazioni appaltanti
Funzioni del RUP, del D.L., del direttore operativo, dell'Ispettore di cantiere e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Art.102 Collaudo
Controllo del RUP e del D.E.C. in fase di esecuzione.
Obbligo di Collaudo per i lavori e di verifica di conformità per servizi e forniture.
Un D.M. definirà i casi (importi inferiori alle soglie comunitarie) in cui sarà possibile sostituire il collaudo e la verifica di conformità con un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal D.L. per i lavori e dal RUP per servizi e forniture

Art.103 Garanzie definitive
Garanzia definitiva per la stipula del contratto
Cauzione o garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo
Polizza assicurativa per danni su impianti e opere anche preesistenti e per responsabilità civile per danni verso terzi
Per lavori d'importo > a 2 volte la soglia comunitaria) polizza indennitaria decennale e polizza responsabilità civile verso terzi decennale

Art.104 Garanzie per lavori di particolare valore
Contraente Generale o importo lavori > 100 milioni di €

PARTE II
TITOLO V
ESECUZIONE
(Artt.100-113)

Art.105 Subappalto
Subappalto non superiore al 30% dell'importo complessivo
Non costituiscono subappalto le forniture. Obbligo indicazione terna subappaltatori se sono è necessaria una particolare specializzazione, per appalti d'importo pari o superiore alle soglie comunitarie.
Pagamento diretto a subappaltatori che siano micro e piccole imprese; in caso di inadempimento dell'appaltatore; su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.
Responsabilità del D.T. dell'impresa per il rispetto del Piano di sicurezza.
C.E.L. con scorporo totale degli importi dei subappalti.

Art.106 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
Le modifiche devono essere autorizzate dal RUP

- Le modifiche devono essere previste nella documentazione di gara
- lavori, servizi e forniture supplementari con condizioni;
- Varianti ex art.132, lett.a) con aggiunta di provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti senza alterazione della natura del contratto
- in caso di nuovo contraente in sostituzione dell'originario in casi particolari;
- se le modifiche non sono sostanziali.

I contratti possono essere modificati anche in caso di errori e/o omissioni se il valore della modifica è < alle soglie comunitarie e < al 10% dell'importo contrattuale originario per servizi e forniture o 15% per lavori;

Art.106 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
Proroga solo se prevista nel bando e nei documenti di gara.
Variazioni del quinto d'obbligo imposte dalla S.A.
Cessioni di credito
Obblighi di comunicazione all'ANAC di varianti per soglie confermati le disposizioni previgenti.

Art.107 Sospensione
Competenza del D.L. e del RUP (in casi specifici)
Obblighi del RUP di comunicazione all'ANAC delle sospensioni superiori a 1/4 del tempo contrattuale complessivo (sanzionata l'omissione dall'ANAC da 50 a 250 € per giorno di ritardo)
Proroghe su istanza dell'appaltatore
Ultimazione dei lavori
Per sospensioni illegittime si applica l'art. 1382 del c.c.
Le disposizioni si applicano anche a servizi e forniture

Art.108 Risoluzione
a) modifica sostanziale al contratto
b) Superamento soglie prestazioni supplementari (50%)
c) Superamento soglie errori progettuali
d) appaltatore che avrebbe dovuto essere escluso per carenza dei requisiti generali ex art.80 comma 1 del Codice
e) Violazione trattati UE
Obbligo di risoluzione per intervenuta decadenza della SOA per false dichiar. provvedimento definitivo per misure di prevenzione o per condanne definitiva per reati ex art.80.
Grave inadempimento dell'appaltatore
Ritardo nell'esecuzione per negligenza dell'appaltatore

**PARTE II
TITOLO V
ESECUZIONE
(Artt.100-113)**

Art. 112. (Appalti e concessioni riservati)
le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Art.109 Recesso
La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previsto pagamento dell'eseguito.
Confermate le procedure dell'articolo 134 del vecchio Codice esteso a servizi e forniture.

Art. 110. (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).
Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, del d.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria[...].
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)
Con decreto del M.I.T. da adottare entro 90 giorni, su proposta dell'ANAC, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione effettuano l'attività loro attribuita [...].
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.

MODIFICHE E VARIANTI AI CONTRATTI D.LGS.50/2016



1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP **con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.**

a) se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili. **In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.**

2) la modifica non altera la natura generale del contratto

Art. 106.
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
C.1

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le varianti liberalizzate sino al 15% dell'importo contrattuale?

Art. 106.

(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

~~2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:~~

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;**
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.**

Art. 105 commi 1- 2 (CODICE dopo correttivo) Subappalto



PRINCIPI GENERALI



1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice **di norma eseguono** in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d)**. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

DEFINIZIONE



2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. ~~Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. [...]~~

ESCLUSIONI DALLA DEFINIZIONE DI SUBAPPALTO



[..] Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

LIMITI



[...] Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, **l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.**

**SUBAPPALTO D.LGS.50/2016 DOPO LE
MODIFCHE DEL D.LGS. 56/2017**



Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. (art.105, comma 2 CODICE)

ART.170 COMMA 5 del DPR 207/2010

5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del codice, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.

GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO




TAB. I - Lavorazioni di cui si compone l'intervento e requisiti solo esecuzione

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Strade, ponti, viadotti, ecc.	OG3	III	SI	549.392,06	51,73	Prevalente	Fino al 30%
Fognature, acquedotti, ecc.	OG6	II	SI	380.899,03	35,87	Scorporabile	Fino al 100%
Impianto di pubblica illuminazione, ecc.	OG10	I	SI	131.731,30	12,40	Scorporabile	Fino al 100%
Totale				1.062.022,39	100,00%		

1.1) Ai sensi dell'articolo 105, comma 2 del D.lgs 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo e dunque pari a €318.606,72. Superando tale limite il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per le quote delle categorie scorporabili non subappaltate.

GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO



Art. 105 commi 2- 3 - 4 (dopo il correttivo)

Subappalto



OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE



[...] L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. [...]

VARIAZIONI AL SUBAPPALTO E AUTORIZZAZIONE



[...] E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di ordine generale e speciale. [...]

CATEGORIE DI FORNITURE E SERVIZI CHE NON SI CONFIGURANO COME SUBAPPALTO



a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani e nei comuni delle isole minori.
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO



a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Art. 105 commi 5 - 6 - 7 (dopo il correttivo)
Subappalto



**REGIME DELLE
S.I.O.S.**



5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

**OBBLIGO DI
INDICARE LA
TERNA DI
SUBAPPALTATORI**



6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

**OBBLIGO DI
INDICAZIONI
NEGLI ATTI DI
GARA**



6. [...] Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.

**OBBLIGO DI
DEPOSITO DEL
CONTRATTO DI
SUBAPPALTO**



7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

**OBBLIGO DI
INDICAZIONE
PUNTUALE DELLE
PRESTAZIONI IN
SUBAPPALTO**



7. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.



Art. 105 commi 8 - 9 - 10 Subappalto

**RESPONSABILITA'
DELL'APPALTATORE
E RESPONSABILITA'
SOLIDALE
ESCLUSIONI**



Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ex art.29 del d. lgs. 10/9/2003, n. 276. In caso di pagamento diretto del subappaltatore l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

**RESPONSABILITA'
DELL'APPALTATORE
E RESPONSABILITA'
SOLIDALE
ESCLUSIONI**



L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.T. per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' responsabile in solido dell'osservanza da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per il subappalto. Trasmette la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Per i pagamenti la stazione appaltante acquisisce il DURC.

**RESPONSABILITA'
DELL'APPALTATORE
E RESPONSABILITA'
SOLIDALE
ESCLUSIONI**



Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 del Codice

Art. 105 commi 11 - 12 - 13 - 14
Subappalto



**OBBLIGHI RUP DI
COMUNICAZIONE
ALLA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL
LAVORO**



11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

**SOSTITUZIONE
DEI
SUBAPPALTATORI**



12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

**CORRESPONSIONE
DIRETTA DEL
DOVUTO PER LE
PRESTAZIONI
ESEGUITE**



13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:


- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;**
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;**
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;**

**RIBASSO MAX 20% SUI
PREZZI UNITARI
DELL'AGGIUD. NE
SICUREZZA E
MANODOPERA
VIGILANZA**



L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso $\leq 20\%$. I costi della sicurezza e della manodopera, sono riconosciuti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il D.L., il C.S.E., ovvero il D.E.C. provvede alla verifica dell'effettiva applicazione.

GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO



Art. 105 commi 15 - 16 - 17 - 18
Subappalto



**CARTELLI DI
CANTIERE E
INDICAZIONE
DEI
SUBAPPALTORI**



Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

**VERIFICA DI
CONGRUITÀ
DELLA
MANODOPERA
NEL DURC**



IL DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto.

**OBBLIGHI SUI
PIANI DI
SICUREZZA**



L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere (compatibilità dei POS). Nell'ipotesi di R.T. o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano.

**OBBLIGO
DICHIARAZIONE
SUSSISTENZA O
MENO FORME DI
CONTROLLO EX
ART.2359 c.c.**



L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c.. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.



Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)

CONTROLLI SUI SUBAPPALTI:

Il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, ove nominati, vigila sui subappalti e tutti i sub-contratti verificando:

- **se le imprese subappaltatrici risultino autorizzate;**
- **se i dati dei sub-contratti, degli altri subcontraenti, siano stati correttamente comunicati alla stazione appaltante, controllando che sia i subappaltatori che i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;**
- **se le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore sia fondata e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione.**
- **se l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento e che corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. (art.105, comma 14 del Codice).**

Art. 105 commi 19 - 20 - 21 - 22
Subappalto



**DIVIETO
SUBAPPALTO A
CASCATA**



19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

**SUBAPPALTO
R.T.
SOCIETA' ANCHE
CONSORTILI**



20. Le disposizioni sul subappalto si applicano anche ai R.T. e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, ~~nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto~~; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

**REGIONI E PROVINCE A
STATUTO SPECIALE**



21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.

**C.E.L. E SCOMPUTO DEL
VALORE E DELLA
CATEGORIA DEL
SUBAPPALTO**



Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

C.E.L. SUBAPPALTATORI



I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.



CEL emesso dal RUP con categorie diverse da quelle previste nella gara nel decreto correttivo (Art.86 Codice)

5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall' ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. **Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.**



Le modifiche al subappalto nella bozza di decreto legislativo correttivo (Art.3, co.1 Codice)

ggggg-undecies) «**cottimo**», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.